

Avviso per l'individuazione di almeno 3 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Regione Friuli Venezia Giulia da accreditare nell'ambito del programma di mobilità KEPASS

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente avviso disciplina la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Regione Friuli Venezia Giulia delle domande di accreditamento per il progetto di mobilità KEPASS.
2. La mobilità KEPASS è inserita nel progetto Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System a valere sul Programma di Cooperazione territoriale transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
3. L'attuazione del presente avviso rientra nella competenza della Direzione Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Via del Lavatoio, 1.

Articolo 2 - Quadro di riferimento e finalità

1. L'obiettivo del progetto KEPASS è di integrare i sistemi scolastici dell'area Adriatica per raggiungere un livello di competitività maggiore nell'educazione secondaria superiore e creare le opportunità per la mobilità/scambi di studenti e un reciproco riconoscimento dei crediti e delle competenze acquisite. Il progetto contribuirà ad aumentare le connessioni e le relazioni tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro dell'area Adriatica. Nello specifico, KEPASS creerà un programma di mobilità degli studenti di scuole secondarie superiori dell'area programma per dare ai ragazzi/e di età compresa tra i 16 e i 18 anni l'opportunità di frequentare la scuola in un altro Paese dell'area Adriatica per 3 mesi (indicativamente da settembre a dicembre 2014). Durante questi 3 mesi gli studenti saranno in contatto con una cultura diversa dalla propria, una lingua e un curriculum scolastico diverso da quello abituale. Quest'esperienza avrà un effetto trasformativo in termini di flessibilità, competenze interculturali, capacità di superare i pregiudizi. Le nuove competenze e le lingue che gli studenti in mobilità impareranno, permetteranno loro di approcciarsi con più facilità a realtà diverse e ai differenti settori del mercato del lavoro.
2. Per essere in grado di partecipare al programma e quindi inviare e ricevere studenti in scambio, un istituto secondario di secondo grado dovrà essere accreditato all'interno del progetto KEPASS. Potranno partecipare alla procedura per l'accREDITamento gli istituti scolastici che siano in grado di offrire un valore aggiunto agli studenti in termini di offerta educativa, attività extra-scolastiche pomeridiane, moduli di insegnamento internazionali, uso del CLIL e/o utilizzo di più lingue straniere.
3. Gli istituti scolastici secondari di secondo grado che saranno selezionati per l'accREDITamento all'interno del progetto KEPASS, saranno assistiti dal coordinatore regionale del progetto (Education Expert) . I dirigenti scolastici e gli insegnanti parteciperanno a corsi e workshop di sviluppo professionale propedeutici all'assunzione del ruolo di Scuole pilota all'interno del progetto KEPASS. Gli insegnanti saranno inoltre coinvolti nella creazione dei "moduli internazionali comuni" che poi a loro volta saranno inseriti nell'offerta formativa ordinaria di ciascun istituto scolastico.
4. Gli istituti scolastici che saranno selezionati per l'accREDITamento all'interno del progetto KEPASS, individueranno al loro interno un tutor per la mobilità in entrata.

5. I partner del progetto KEPASS sono:
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Capofila – ITALIA
 - Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico – ITALIA
 - Regione Marche – ITALIA
 - Ministero dell'Educazione, Scienza, Cultura e Sport del Cantone Hercegovina-Neretva - BOSNIA ERZEGOVINA
 - Ufficio per i Servizi Educativi del Montenegro – MONTENEGRO
 - Regione Istria – CROAZIA
 - Istituto Nazionale per l'Educazione della Repubblica di Slovenia – SLOVENIA
 - Auleda (Agenzia di sviluppo locale di Vlore) - ALBANIA
- Partner Associati:
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione generale Affari Internazionali (ITALIA)
 - Ministero dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (SLOVENIA)
 - Centro Nazionale per la Valutazione Esterna dell'Istruzione (CROAZIA)
6. La copertura finanziaria delle attività previste dai commi 3 e 4 del presente articolo e dal successivo art. 3 è completamente assicurata a valere sul progetto KEPASS finanziato dal Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera IPA Adriatico 2007-13.

Articolo 3 – Definizioni

1. Per mobilità in uscita si intende un percorso formativo da realizzarsi nell'anno scolastico 2014-2015 presso un istituto scolastico secondario di secondo grado accreditato, appartenente ad un Paese partner, di cui all'Art. 2 comma 5, diverso da quello di appartenenza, da parte di un gruppo composto da un massimo di 15 studenti (dell'età dai 16 ai 18 anni) di quarta superiore, provenienti da non meno di 3 scuole per una durata di 3 mesi.
2. Per mobilità in entrata si intende un percorso formativo da realizzarsi nell'anno scolastico 2014-2015 per una durata di 3 mesi, presso un istituto scolastico secondario di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, accreditato ai sensi del presente avviso, da parte di indicativamente 3 - 5 studenti provenienti da scuole estere accreditate.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. La domanda di accreditamento di cui all' art. 1 può essere presentata da:
 - istituti scolastici secondari di secondo grado statali o paritari aventi la sede legale o la sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5 - Requisiti necessari per l'accreditamento degli istituti scolastici

1. Gli istituti scolastici che presentano la domanda di accreditamento devono avere i seguenti requisiti:
 - a) l'approvazione del Collegio dei docenti per l'inserimento del processo di accreditamento e delle attività conseguenti nel Piano dell'offerta Formativa dell'istituto scolastico;
 - b) la disponibilità, espressa dal Legale Rappresentante dell'istituto scolastico nel modulo di domanda, ad individuare un docente in qualità di tutor, che funga da referente per l'inserimento e

l'accompagnamento degli studenti nella mobilità in entrata, di cui all'art. 3, per 3 - 5 studenti per il periodo di mobilità. L'onere per il compenso del tutor individuato è a carico del progetto;

c) l'impegno dell'istituto scolastico a riconoscere i crediti e le competenze acquisiti dagli studenti nella mobilità in uscita e a favorirne il reinserimento in classe;

d) l'impegno a partecipare, nell'anno scolastico 2013 -2014, al processo di accreditamento consistente in:

- 1 workshop internazionale di sviluppo professionale e networking per dirigenti scolastici;
- 2 workshop internazionali per gli insegnanti coinvolti, selezionati dall'istituto scolastico, per la costruzione di moduli formativi interdisciplinari destinati alle classi coinvolte nella mobilità e per l'individuazione di soluzioni agli eventuali ostacoli all'inserimento degli studenti in mobilità;
- inserimento nel Piano dell'Offerta Formativa di un modulo formativo interdisciplinare per le classi coinvolte nella mobilità;
- collaborazione con il coordinatore regionale del progetto (Education Expert) di cui all'art. 2, comma 3, per favorire l'individuazione delle soluzioni necessarie all'inserimento degli studenti in mobilità.

Articolo 6 - Commissione tecnica di valutazione

1. La Commissione tecnica, istituita dal Comitato di Gestione del progetto KEPASS, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 4 e 5, disponendo eventuali esclusioni e procede, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7, alla valutazione comparativa delle domande di accreditamento risultate ammissibili.

Articolo 7 - Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di accreditamento e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e i relativi punteggi:
 - a) Percentuale di utilizzo nella didattica di una delle seguenti lingue, all'interno del piano di studi della classe/classi di inserimento degli alunni in mobilità, calcolata su base settimanale, fino ad un massimo di punti 40, così indicati:
 - Uso di due lingue scelte tra Inglese, altra lingua parlata nei Paesi partner di progetto di cui all'art. 2, comma 5 (esclusa la lingua italiana), in percentuale superiore al 50% del monte ore del piano di studi settimanale - fino a 40 punti;
 - Uso di una unica lingua scelta tra Inglese, altra lingua parlata nei Paesi partner di progetto di cui all'art. 2, comma 5 (esclusa la lingua italiana), in percentuale superiore al 50% del monte ore del piano di studi settimanale - fino a 30 punti;
 - Uso di due lingue scelte tra Inglese, altra lingua parlata nei Paesi partner di progetto di cui all'art. 2, comma 5 (esclusa la lingua italiana), in percentuale inferiore al 50% e superiore al 10% del monte ore del piano di studi settimanale - fino a 25 punti;
 - Uso di una unica lingua diversa dall'italiano in percentuale inferiore al 50% e superiore al 10% del monte ore del piano di studi settimanale - fino a 15 punti;
 - Per ogni altra lingua diversa da Inglese, altra lingua parlata nei Paesi partner di progetto di cui all'art. 2, comma 5 (esclusa la lingua italiana), utilizzata per una

- percentuale superiore al 10% del monte ore del piano di studi settimanale, oltre ad almeno una delle lingue sopra indicate - fino a 5 punti.
- b) Presenza nell'istituto scolastico di attività curricolari o extra-curricolari in orario pomeridiano, fino ad un massimo di punti 40 così indicati:
- Numero di ore complessive settimanali di apertura pomeridiana, da considerare a partire dalle ore 13:
 - da 6 a 10 – fino a 5 punti
 - da 11 a 15 – fino a 20 punti
 - da 16 a 20 – fino a 30 punti
 - da 21 e oltre – fino a 40 punti
- c) Presenza di convitto o di altra struttura convenzionata o convenzionabile con l'istituto scolastico ospitante, da destinare agli studenti della mobilità in entrata, fino ad un massimo di punti 10, così indicati:
- Presenza di convitto annesso all'istituto scolastico – fino a 10 punti
 - Presenza di struttura convenzionata con l'istituto scolastico – fino a 8 punti
 - Chiara indicazione nella domanda della possibilità di organizzazione di un servizio di vitto e alloggio convenzionabile con l'istituto scolastico – fino a 8 punti
- d) Presenza di servizio mensa o pasto caldo nell'istituto scolastico oppure in struttura convenzionata o convenzionabile con l'istituto scolastico ospitante, fino ad un massimo di punti 10, così indicati:
- Presenza di servizio mensa nell'istituto scolastico – fino a 10 punti
 - Presenza di struttura interna all'istituto scolastico con possibile fornitura di pasti – fino a 8 punti
 - Chiara indicazione nella domanda della possibilità di organizzazione presso una struttura esterna all'istituto scolastico, di un servizio di ristorazione per gli studenti in mobilità in entrata - fino a 8 punti
2. In caso di domande a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
- 1) Domande che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1 lettera a)
 - 2) Domande che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1 lettera b)
 - 3) Domande che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1 lettera c)
 - 4) Eventuali ulteriori elementi relativi a pregresse esperienze di partecipazione a progetti internazionali della cui attestazione sarà richiesta successiva integrazione, qualora necessaria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 8 – Approvazione della graduatoria e specificazione dei criteri di selezione

1. A conclusione dell'istruttoria da parte della Commissione tecnica, istituita dal Comitato di Gestione del progetto KEPASS, il Direttore Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approva la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio degli istituti scolastici idonei all'accreditamento.
2. All'individuazione degli istituti scolastici da destinare al processo di accreditamento, di cui al presente avviso, si procederà sulla base della graduatoria di cui al comma 1.

3. La Direzione Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva di scorrere la graduatoria di cui al comma 1, in base alla necessità di abbinamento tra istituti scolastici dei diversi Paesi partner, secondo omogenei indirizzi di studio.
4. La Direzione Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva di scorrere la graduatoria nel caso di decadenza di un soggetto selezionato, a causa di successiva rinuncia da parte del soggetto medesimo oppure per mancata ottemperanza degli impegni di cui all'art. 5 lettere b), c) e d).

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda e cause di esclusione

1. La domanda di partecipazione va compilata sull'apposito modello allegato al presente avviso.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'istituto scolastico o da un suo delegato deve essere spedita con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo Raccomandata A/R alla Direzione Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio istruzione università e ricerca, Via del Lavatoio 1, 34132 Trieste, in busta chiusa con scritto sulla parte esterna “domanda di accreditamento KEPASS” **entro il 24 maggio 2013**. Fa fede la data del timbro postale qualora la domanda arrivi entro gli 8 giorni successivi alla data di scadenza;
 - b) a mano all'Ufficio Protocollo della Direzione Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via del Lavatoio 1, 34132 Trieste entro le ore 12 del **24 maggio 2013**;
 - c) a mezzo PEC all'indirizzo istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it entro il **24 maggio 2013**.
3. Costituiscono cause di esclusione della domanda:
 - La mancata sottoscrizione della stessa da parte del Legale rappresentante o della persona autorizzata a rappresentare l'ente.
 - La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 2.
 - La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all' Art 5.
 - Il mancato utilizzo del modello di domanda previsto, di cui al comma 1.